

REGOLAMENTO (CEE) N. 2576/91 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 1991
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (**), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3655/90 (**), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 (**), prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiornate appli-

cando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è pertanto necessario adeguare il livello delle restituzioni alla produzione, dato il sensibile aumento dei prezzi del mais sul mercato della Comunità;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 103,63 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(*) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(*) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.

(*) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

(*) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.